SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 18

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 24 giugno 1980)

INDICE

BARSACCHI: Per conoscere a che punto si trova la pratica per l'elevazione a Capitaneria di porto dell'Ufficio circondariale marittimo di Marina di Carrara (452) (risposta SIGNORELLO, *ministro della marina mercantile*) . . . . . *Pag.* 482

Circa l'emanazione del decreto presidenziale n. 616 del 1977 di individuazione delle aree marittime di competenza statale (758) (risp. SIGNORELLO, *ministro della marina mercantile*) 483

BAUSI: Per conoscere se il Ministro non ritenga di dover disporre per il perseguimento, in ogni sede, degli operatori abusivi nei settori previsti dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (450) (risposta ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . . 484

D'AMICO: Per conoscere gli intendimenti del Ministero circa la statizzazione dell'Università di Abruzzo, essendo stato presentato alla Camera un disegno di legge per la statizzazione dell'Università di Trento (694) (risp. SARTI, *ministro della pubblica istruzione*) 485

DE GIUSEPPE: Perchè la misura fissa del fondo di previdenza tra il personale periferico delle imposte dirette sia liquidata subito per intero e non con acconti di lire 200.000 per ogni anno (1075) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 486

DI MARINO: Sulla distruzione di decine di metri di spiaggia nella zona di Linola di Paestum (Salerno) (156) (risp. SIGNORELLO, *ministro della marina mercantile*) . . . 487

Per sapere a quali enti o imprese, e a quali condizioni, la Capitaneria di porto di Salerno ha dato in concessione zone dell'arenile per uso balneazione (168) (risposta SIGNORELLO, *ministro della marina mercantile*) . . . . . *Pag.* 488

DI NICOLA: Iniziative da adottare per garantire la sicurezza dei voli e delle popolazioni dopo il tragico episodio avvenuto il 16 dicembre 1979 a Palermo (642) (risposta LAGORIO, *ministro della difesa*) 490

FERMARIELLO: Per conoscere quali direttive il Ministro intenda dare per la nomina di agenti giurati volontari da adibire alla vigilanza sulla pesca, in base all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (475) (risp. SIGNORELLO, *ministro della marina mercantile*) 491

FERRUCCI, BONAZZI, FELICETTI: Per sapere se è a conoscenza della situazione determinatasi nel comune di Corropoli (Teramo) ove il Consiglio comunale non è stato in grado, nel corso del 1979, di assolvere in alcun modo alle sue funzioni (741) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . . 492

FLAMIGNI, MAFFIOLETTI: Per conoscere quando saranno emanati i nuovi regolamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (322) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . 493

FLAMIGNI, TOLOMELLI: Per conoscere le ragioni per le quali la circolare n. 313-R.152239 del 24 febbraio 1966 dello Stato maggiore dell'Esercito stabilisce che soltanto i ciechi di guerra ed i mutilati di ambo gli arti superiori possono chiedere il militare accompagnatore (454) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 493

FORNI: Per sapere se è a conoscenza delle precarie condizioni igieniche degli ambienti degli Uffici doganali di Como (891) (risposta REVIGLIO, *ministro delle finanze*) . 494

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria: In merito al concorso dialettale sloveno denominato « Moja vas » (Il mio Paese), indetto dal centro studi « Nediza » (sloveno) di San Pietro del Natisone (Udine) (898) (risposta SARTI, *ministro della pubblica istruzione*) . . . . . *Pag.* 494

GRANZOTTO: Per sapere quali sono i motivi che hanno finora escluso la provincia di Belluno dalla ricezione dei programmi della terza rete televisiva (820) (risp. DARIDA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 495

GUERRINI: In merito all'acquisto ed alla manutenzione di mezzi effossori per far fronte alle esigenze della portualità nazionale e del compartimento di Ancona (667) (risp. COMPAGNA, *ministro dei lavori pubblici*) 496

JERVOLINO RUSSO Rosa, SAPORITO: Provvedimenti da adottare perchè non abbiano a ripetersi gravissimi episodi simili a quelli verificatisi in alcune scuole elementari e medie di Roma (964) (risp. SARTI, *ministro della pubblica istruzione*) 496

LEPRE: Per conoscere a che punto è il progetto per il casello di Gemona del Friuli-Osoppo, sull'autostrada Udine-Amaro (Carnia), aperta al traffico lo scorso luglio 1979 (622) (risp. COMPAGNA, *ministro dei lavori pubblici*) 498

MALAGODI, FASSINO: In merito all'interrogazione orale dell'onorevole Sergio Pininfarina, discussa al Parlamento europeo l'11 febbraio 1980 (850) (risp. DE MICHELIS, *ministro delle partecipazioni statali*) 498

MIRAGLIA, POLLASTRELLI: Affinchè gli Uffici provinciali dell'IVA vengano al più presto forniti di nuovi modelli meccanografici (810) (*risp.* REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 499

MURMURA: Per essere informato sulle iniziative prese, o *in itinere*, per la difesa dal mare dell'abitato di Nicotera (876) (risposta COMPAGNA, *ministro dei lavori pubblici*)

ORIANA, GIUST, FALLUCCHI, FORNI, DE ZAN: In merito alla situazione di vita nelle Carceri militari di Gaeta (806) (risposta LAGORIO, *ministro della difesa*) . . . 500

PINTO: Provvedimenti da adottare per consentire il ripristino della circolazione sulla strada statale n. 488, fra Gioi Cilento e Vallo della Lucania (314) (risp. COMPAGNA, *ministro dei lavori pubblici*) 501

SEGA: Per garantire un giusto ed umano risarcimento morale e materiale per i genitori che perdono figli nella pienezza della vita, caduti al servizio della patria (772) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) *Pag.* 501

TALAMONA: Per conoscere il parere del Ministro sulla Raccomandazione n. 888, relativa alla 3ª Conferenza ministeriale europea sull'ambiente, tenutasi a Berna dal 19 al 21 settembre 1979 (844) (risp. GUNNELLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 502

VIGNOLA: Provvedimenti da adottare per evitare che presso l'Ufficio di Salerno continuino a mancare i m[illegible] IVA (794) (risposta REVIGLIO, *ministro delle finanze*) . 502

In merito al conferimento degli incarichi di Presidenza nei licei artistici e negli istituti d'arte (972) (risp. SARTI, *ministro della pubblica istruzione*) 503

BARSACCHI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — In relazione alle istanze presentate al Ministero intese ad elevare a Capitaneria di porto l'Ufficio circondariale marittimo di Marina di Carrara, rilevato:

che il porto di Marina di Carrara, oltre a servire una vasta zona densamente industrializzata, costituisce lo sbocco naturale delle attività estrattive e di quelle connesse alla lavorazione del marmo;

che il marmo delle Alpi Apuane viene esportato in tutto il mondo con partenza dal predetto porto;

che il traffico mercantile relativo alle attività economiche della provincia di Massa Carrara deve aggiungersi a quello connesso alla fiorente industria cantieristica adiacente al porto;

che, per il volume delle merci trasportate, per il numero e la stazza delle navi che fanno scalo nel porto in parola, per l'entità economica del traffico e per la quantità degli addetti e delle aziende interessate, il porto di Marina di Carrara può senz'altro considerarsi di livello nazionale;

che, per l'importanza economica della zona servita dal ripetuto porto e per le accresciute esigenze amministrative, di vigilanza e di controllo derivanti dalle dimensioni del traffico marittimo svolgentesi nel porto in argomento, è ormai necessario provvedere all'adeguamento dell'apparato amministrativo di direzione e controllo del porto stesso;

che ormai l'Ufficio circondariale marittimo esistente non risulta adeguato e sufficientemente attrezzato a far fronte alle esigenze della gestione del porto;

che è opportuno trasformare il predetto Ufficio circondariale marittimo in Capitaneria di porto, rapportando così il grado e la organizzazione dell'ufficio preposto alle reali responsabilità ad esso connesse,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) a che punto si trova la pratica per la elevazione a Capitaneria di porto dell'Ufficio circondariale marittimo di Marina di Carrara;

2) se non si intende accelerare l'*iter* burocratico della predetta pratica al fine di poter presentare per la firma, entro il più breve tempo possibile, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per elevare a Capitaneria di porto l'Ufficio suindicato, variando così la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250.

(4 - 00452)

(24 ottobre 1979)

RISPOSTA. — Le attribuzioni dell'ufficio circondariale marittimo di Marina di Carrara rispondono perfettamente alle esigenze di operatività del porto di Marina di Carrara.

Non si ravvisa, pertanto, allo stato, l'esigenza di elevare il predetto ufficio a compartimento marittimo, perchè tale elevazione comporterebbe l'esercizio di attribuzioni burocratico-amministrative, che possono continuare ad essere agevolmente svolte dal compartimento marittimo di Viareggio.

Si comunica, inoltre, che per fronteggiare le esigenze operative del porto di Marina di Carrara l'Amministrazione ha di recente incrementato la consistenza del personale assegnato a quell'ufficio circondariale marittimo, portando da 2 a 3 il numero degli ufficiali ivi destinati.

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

11 giugno 1980

BARSACCHI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Richiamata la propria precedente interrogazione del luglio 1979 con la quale, tra l'altro, si chiedevano i motivi per i quali era stato disatteso l'impegno, assunto dal precedente Ministro con i rappresentanti delle Regioni, di fissare il termine del 31 dicembre 1979 per l'emanazione del decreto presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'individuazione dei porti e delle aree di interesse nazionale da escludere dalla delega alle Regioni delle funzioni amministrative relative all'utilizzo del demanio marittimo a fini turistici e ricreativi, nonchè se avesse impartito precise disposizioni per la pronta compilazione degli elenchi dei porti e delle aree di interesse nazionale di cui sopra al fine di rendere operativa la delega alle Regioni;

ricordato che il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile dichiarò in Senato, nella seduta del 19 luglio 1979, che gli elenchi delle aree di competenza statale erano ormai completati ed erano all'esame di un'apposita Commissione, per cui si riteneva possibile giungere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 dicembre 1979 o, anche, all'emanazione di successivi decreti qualora vi fossero elenchi già pronti riguardanti gruppi di Regioni, secondo la proposta avanzata dallo scrivente·

visto che il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, approvò un emendamento per fissare al 31 dicembre il termine per l'approvazione degli elenchi di cui trattasi;

considerato che, a seguito della decadenza del citato provvedimento d'urgenza, il Governo presentò, in data 2 agosto 1979, alla Camera dei deputati, un disegno di legge ordinario che conferma il predetto termine;

constatato che, nei primi di gennaio 1980, il Ministro ha invitato telegraficamente le Capitanerie di porto a procedere al rinnovo, fino al 31 dicembre, delle concessioni scadute, o in via di scadenza, di aree demaniali marittime utilizzate a fini turistici e ricreativi;

rilevato che questa incredibile decisione è stata emanata in spregio alle assicurazioni date dal Ministro nel corso del nuovo incontro del 21 novembre 1979 con gli assessori regionali al turismo, nel senso che entro la fine dell'anno si sarebbe pervenuti all'emanazione dei decreti per le Regioni che avessero già esaurito i propri adempimenti preliminari,

l'interrogante chiede di conoscere:

le motivazioni del mancato rispetto dell'impegno assunto da ben due Ministri di fronte ai rappresentanti delle Regioni e dal Sottosegretario di Stato di fronte al Senato, circa l'emanazione del decreto presidenziale di individuazione delle aree marittime di competenza statale;

se il Ministro non ritiene che la proroga di un altro anno del termine per l'emanazione del provvedimento suindicato contrasti con i precisi impegni a suo tempo assunti dal Governo e con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore cui l'Esecutivo ha più di ogni altro organo il dovere di attenersi.

L'interrogante chiede, inoltre, che vengano revocate le disposizioni impartite alle Capitanerie di porto e che sia comunicata alle Regioni la data di emanazione dei decreti, facendo presente la necessità che siano completate celermente le procedure di emanazione dei decreti per quelle Regioni che hanno ultimato gli adempimenti preliminari concordati al fine di consentire loro l'inizio delle funzioni amministrative in una materia collegata in modo diretto all'esercizio delle attività turistiche.

(4 - 00758)

(30 gennaio 1980)

RISPOSTA. — In attuazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministero ha finora inoltrato ai concertanti Ministeri della difesa e delle finanze, nonchè alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva emanazione dei relativi decreti di individuazione, gli elenchi delle aree demaniali marittime comprese nel territorio delle regioni Toscana, Calabria, Lazio, Veneto, Liguria ed Emilia Romagna, da escludere, secondo le proposte all'uopo formulate, dalla operatività della delega prevista dal citato articolo 59.

A breve scadenza sarà provveduto nel senso suesposto anche per quelle regioni i cui elenchi risultano formalmente definiti, nonchè, quanto prima possibile, per le residue regioni per le quali sono pressochè in fase di ultimazione i relativi provvedimenti, comprensivi in particolare della formulazione del formale parere delle regioni stesse sugli elenchi già predisposti.

In effetti, poichè l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 non prescrive tassativamente che si debba procedere alla individuazione delle aree da escludere dalla delega con uno anzichè con più decreti, l'Amministrazione ha ritenuto che risponda all'interesse pubblico (interesse delle regioni e dei cittadini, speditezza dell'azione amministrativa, tutela degli interessi erariali dello Stato eccetera) predisporre i decreti di identificazione delle aree in relazione alla definizione dell'*iter* dei vari provvedimenti regione per regione.

Parimenti, con riguardo alla ravvisata esigenza della tempestiva predisposizione dell'attività balneare e della necessaria regolamentazione amministrativa del godimento delle aree demaniali interessate, cui si accompagna il tempestivo introito dei relativi canoni, il Ministero, con telegramma del 21 dicembre 1979, ha impartito alle capitanerie di porto apposite direttive ai fini del rinnovo, per il corrente anno, delle precedenti licenze di concessione riguardanti la utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

11 giugno 1980

BAUSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che con legge 20 novembre 1971, n. 1062, l'esercizio di attività di vendita al pubblico o di esposizione, ai fini di commercio, di opere di pittura, di scultura e di grafica,

nonchè di oggetti di antichità o di interesse storico ed archeologico, è da ritenersi soggetto alle generali disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426;

che, presumibilmente a causa dell'equivoca dizione di una successiva circolare del Ministero, molti « galleristi », da considerarsi abusivi, svolgono impunemente e senza il rispetto di alcuna norma la loro attività;

che il mancato rispetto delle garanzie costituite dall'applicazione della legge n. 1062 del 1971, in relazione alla legge n. 426 del 1971, comporta grave pregiudizio per gli operatori rispettosi della legge sotto ogni profilo, sia di serietà professionale della categoria, sia sotto quello fiscale,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga, anche attraverso un opportuno chiarimento della circolare sopra citata, di dover disporre per il perseguimento, in ogni sede, degli operatori abusivi nei settori previsti dal richiamato articolo 1 del la legge 20 novembre 1971, n. 1062.

(4 - 00450)

(23 ottobre 1979)

RISPOSTA. — La legge n. 1062 del 1971, recante norme sull'attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o d'interesse storico od archeologico, ha suscitato dubbi interpretativi segnatamente in ordine al raccordo della normativa da essa recata con le norme già vigenti in materia, in particolare quelle del TULPS.

Questo Ministero, pertanto, nell'emanare la circolare n. 557/177 del 19 dicembre 1977, contenente indicazioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977 — cui è presumibile si riferisca l'onorevole interrogante — ha ritenuto di chiarire che la legge n. 426 del 1971, richiamata dall'articolo 1 della legge n. 1062 del 1971, si applica soltanto a coloro che acquistano e rivendono oggetti antichi od usati in nome e per conto proprio, i quali sono tenuti ad iscriversi nell'apposita sezione del registro dei commercianti previsto dall'articolo 1 della stessa legge, a richiedere l'autorizzazione al commercio di cui all'articolo 24, nonchè a presentare all'autorità comunale la preventiva dichiarazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Coloro che, invece, come i galleristi, fungono esclusivamente da intermediari nella vendita per conto di terze persone di oggetti in esposizione, devono munirsi esclusivamente dell'autorizzazione di cui all'articolo 115 TULPS, che disciplina le agenzie di affari.

A tale interpretazione questo Ministero ritiene di dover tuttora attenersi, assicurando, peraltro, che non si mancherà di far luogo, per quanto di competenza, ai previsti interventi di rigore nei confronti dei trasgressori.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

18 giugno 1980

D'AMICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Vista l'iniziativa assunta per la statizzazione della libera Università di Trento, con il disegno di legge recentemente presentato alla Camera dei deputati, previa approvazione del Consiglio dei ministri, che la stampa afferma derivata da « sollecitazioni degli organi regionali e locali »;

atteso che risultava ufficialmente confermato l'orientamento del Governo in favore della definizione, in un unico contesto, dei provvedimenti decaduti, per l'anticipato scioglimento delle Camere, riguardanti l'istituzione delle nuove università nel Mezzogiorno e la statizzazione di quelle esistenti, tra le quali, da ben 15 anni, figurano le università dell'Abruzzo;

denunciati la sorpresa provocata dalla notizia della « precedenza » assegnata all'Università trentina, che, ancora una volta, si ha modo di attribuire a pressioni di carattere elettoralistico, e lo stato di allarme che ciò ha provocato negli ambienti interessati, i quali avrebbero ben ragione di esprimere in forme clamorose la loro indignazione ove solo apparisse fondato il proposito, o prendesse corpo il sospetto, di volerli ulteriormente mortificare rinviando di nuovo, e quindi ritardando, non più soltanto un atto

dovuto dallo Stato, quanto, come nel caso dell'Abruzzo, il riconoscimento di un diritto largamente acquisito, perchè duramente pagato con il dissesto dei bilanci di quegli enti locali,

l'interrogante chiede di conoscere i reali intendimenti del Ministero in materia, anche per i comportamenti da assumere conseguentemente.

(4 - 00694)

(9 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Pur comprendendo il rammarico e le legittime attese delle popolazioni scolastiche aspiranti a nuovi insediamenti universitari, si deve decisamente escludere che la precedenza accordata all'ateneo trentino sia da attribuire a sollecitazioni locali o a pressioni di carattere elettoralistico.

Si è trattato, invece, di un provvedimento la cui adozione è stata suggerita da ragioni e motivazioni che vanno oltre la sussistenza di quelle condizioni socio-economiche e culturali, che si ritrovano generalmente anche nelle altre regioni aspiranti ad avere una università statale.

Nel caso di Trento sono prevalse, infatti, considerazioni di ordine essenzialmente politico, connesse con la speciale autonomia di quella provincia e con la particolare collocazione della città in un territorio che, per le sue caratteristiche di zona mistilingue e pluriculturale, è in grado di svolgere una valida funzione per la costruzione di una Europa democratica e libera.

Per tali considerazioni è stato ritenuto opportuno che l'istituendo ateneo, pur rientrando nella categoria generale delle università statali di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 1933, abbia uno statuto speciale di autonomia che ne faccia un'università ad ordinamento differenziato, in conformità, peraltro, della norma di rango costituzionale, contenuta nell'articolo 19 — ultimo comma — del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Quanto sopra premesso, si desidera, ad ogni modo, assicurare che questo Ministero non ignora le fondate esigenze cui è fatto riferimento nell'interrogazione, in ordine alla istituzione di nuove sedi universitarie nel Mezzogiorno ed alla statizzazione di quelle esistenti, tra le quali quelle della regione Abruzzo.

È noto, al riguardo, che nella decorsa legislatura furono presentati al Parlamento — in applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con la legge 30 novembre 1973, n. 766 — vari disegni di legge per l'istituzione di nuove università e per la statizzazione di alcune università libere. Si ricorda che il Parlamento ebbe ad approvare il provvedimento concernente la seconda università di Roma e l'istituzione delle università della Tuscia e di Cassino, ma non potè completare l'esame degli altri provvedimenti per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Sarà ora cura del Governo predisporre un nuovo piano di istituzioni che, in conformità a quanto stabilito dal secondo comma del citato articolo 10, dovrà tener conto, anzitutto, delle esigenze prioritarie delle regioni che risultano tuttora prive di istituzioni universitarie.

In tale contesto, non si mancherà di tenere nella dovuta considerazione anche le esigenze delle libere università abruzzesi.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

19 giugno 1980

DE GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le iniziative urgenti che ritiene di adottare perchè la misura fissa del fondo di previdenza tra il personale periferico delle Imposte dirette (capitolo 1173/R), stabilita con decreto per il quadriennio 1979-83 in lire 700.000 per ogni anno e per ogni anno di effettivo servizio prestato, sia liquidata, come previsto, subito per intero e non — come ora avviene — con acconti di lire 200.000 per ogni anno.

Tale situazione determina tra gli impiegati collocati in pensione giustificata amarezza e causa agli stessi un grave danno economico per la pesante inflazione.

(4 - 01075)

(20 maggio 1980)

RISPOSTA. — Il fondo di previdenza tra il personale periferico delle imposte dirette, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è alimentato dalle seguenti entrate:

quote dei proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

quota del 20 per cento delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60;

proventi del denaro investito.

Dette entrate vengono messe a disposizione del fondo stesso da parte del Ministero del tesoro, dopo l'espletamento della normale procedura amministrativo-contabile.

Per l'anno 1979 sono stati finora assegnati soltanto i proventi della citata legge n. 734 del 1973, che rappresentano appena il 6 per cento di tutte le entrate previste.

Pertanto la liquidazione nella intera misura spettante della indennità per cessazione dal servizio, a favore dei dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette collocati a riposo a decorrere dal gennaio 1979, non potrà essere effettuata se non dopo l'avvenuto accreditamento, al predetto fondo di previdenza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie innanzi specificate.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

9 giugno 1980

DI MARINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se è a conoscenza che nella zona di Linola di Paestum (Salerno), al confine tra i comuni di Capaccio ed Agropoli, sono stati distrutti decine di metri di spiaggia attraverso l'asportazione di centinaia di migliaia di metri cubi di sabbia;

se è, inoltre, a conoscenza che, nonostante le proteste avanzate dai cittadini di Capaccio e di Agropoli e dal sindaco di Capaccio, la capitaneria di porto di Salerno non ha ritenuto di procedere ad alcun intervento;

se non ritiene, pertanto, di dover predisporre un'indagine per accertare se il comportamento della capitaneria sia giustificabile, anche in relazione al fatto che, in base al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo in cui prevalgono vocazioni turistiche e ricreative sono trasferite alle Regioni, escluse le aree demaniali definite in apposito elenco che, peraltro, dovrà essere — in base al decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164 — definito, secondo le modificazioni approvate dal Senato, non oltre il 31 dicembre 1979.

(4 - 00156)

(24 luglio 1979)

RISPOSTA. — Nel maggio 1979 il sindaco del comune di Agropoli chiese alla capitaneria di porto di Salerno di essere autorizzato al prelievo di metri cubi 20.000 di sabbia alla foce del fiume Solofrone e zone adiacenti per trasportarla sulle spiagge libere del territorio di giurisdizione.

Tale richiesta veniva giustificata dal fatto che durante la stagione invernale le forti mareggiate avevano portato via la sabbia e lasciato sugli arenili alghe marine e pietre.

La capitaneria chiedeva con urgenza il prescritto parere tecnico del Genio civile per le opere marittime di Napoli, che in data 25 maggio 1979 esprimeva parere favorevole per metri cubi 10.000, fissando altresì alcune prescrizioni circa la modalità di estrazione del materiale sabbioso.

La capitaneria di Salerno, pertanto, autorizzava il comune di Agropoli al prelievo di metri cubi 5.000 di sabbia secondo le modalità stabilite dal predetto ufficio.

In data 29 giugno 1979 il sindaco del comune di Capaccio, con telegramma alla capitaneria, esprimeva le proprie rimostranze circa la predetta autorizzazione paventando intralcio allo sviluppo turistico e nocumento alla balneazione e chiedendo la revoca dell'autorizzazione concessa.

La capitaneria, con fonogramma dello stesso giorno, diretto alla delegazione di spiaggia di Agropoli, sospendeva il prelievo di sabbia fino all'espletamento di nuovi accertamenti.

Il giorno successivo la capitaneria invitava l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Napoli, il comune di Agropoli ed il comune di Capaccio ad un sopralluogo congiunto da effettuarsi in data 6 luglio 1979 allo scopo di esperire gli accertamenti necessari, tendenti ad appurare la possibilità del prosieguo del prelievo in parola.

Il sindaco di Agropoli, intanto, con telegramma in data 3 luglio 1979 chiedeva la revoca immediata del provvedimento di sospensione lamentando gravi inconvenienti di ordine pubblico.

Anche la prefettura di Salerno, in relazione a tale ultimo telegramma, chiedeva notizie al riguardo.

Come prestabilito, in data 6 luglio 1979 veniva effettuato apposito sopralluogo con l'intervento dei rappresentanti degli uffici ed enti interessati, fatta eccezione per il comune di Capaccio. Delle risultanze di detto sopralluogo veniva redatto apposito verbale dal quale risulta che l'estrazione fu effettuata nei limiti della zona assegnata ed in conformità alle norme impartite, senza arrecare danno alcuno alla situazione geomorfologica dei luoghi ed alla utilizzazione dell'arenile a fini balneari.

Pertanto il predetto ufficio del Genio civile per le opere marittime di Napoli confermava il proprio parere favorevole al prosieguo della estrazione fino al raggiungimento del quantitativo assegnato.

Preso atto di quanto accertato, la capitaneria di porto informava gli interessati ed autorizzava il prosieguo delle operazioni di prelievo da parte del comune di Agropoli.

Successivamente la capitaneria ha dato notizie sulla questione alla pretura di Capaccio, tramite il comando stazione carabinieri di Capaccio Scalo, e ha nuovamente interessato il competente ufficio del Genio civile per una verifica che ha confermato il sistema di prelevazione e la valutazione dei prelievi già autorizzati.

Per quanto concerne l'accenno all'esercizio delle funzioni delegate alle regioni dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sulle aree demaniali marittime per le quali sia prevista una utilizzazione avente finalità turistiche e ricreative, si precisa che sono in avanzata fase di perfezionamento gli adempimenti connessi all'operatività della delega, che comportano l'identificazione delle aree da escludere dalla delega, sentite le regioni interessate.

In particolare sono stati già trasmessi dal Ministero ai concertanti Ministeri della difesa e delle finanze nonchè alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi delle aree da escludere dalla operatività della delega ricadenti nel territorio delle regioni Toscana, Calabria, Lazio, Veneto, Liguria ed Emilia Romagna.

A breve scadenza sarà provveduto per le aree delle altre regioni.

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

11 giugno 1980

DI MARINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere a quali enti o imprese la capitaneria di porto di Salerno ha dato in concessione zone dell'arenile per uso balneazione ed a quali condizioni tali concessioni sono state date, risultando all'interrogante che il fitto di una cabina degli stabilimenti balneari è arrivato a livelli esorbitanti, che alcuni concessionari cedono la gestione della concessione ad altre imprese, che è impedito l'accesso alla spiaggia ed al mare a chi non paga un biglietto d'ingresso e che le concessioni stesse riguardano la stragrande maggioranza dell'arenile, sicchè non esistono che limitatissime zone di spiaggia libera.

Per sapere, inoltre, se il Ministro non ritiene di invitare la capitaneria di porto di Salerno a fare una rigorosa e precisa indagine su tutti i punti sopra elencati.

(4 - 00168)

(25 luglio 1979)

RISPOSTA. — Il Compartimento marittimo di Salerno che si sviluppa per circa chilometri 240 di costa da Positano a Sapri è interessato da n. 193 concessioni per stabilimenti balneari.

Dette concessioni si concentrano nel numero di 67 lungo le spiagge e spiaggette della costiera amalfitana da Positano a Vietri

sul Mare incluso e nel numero di 97 nel tratto di costa che va da Salerno ad Agropoli. Il rimanente è, invece, distribuito nel lungo tratto di costa che va da Agropoli fino a Sapri.

Il notevole valore turistico e le bellezze paesaggistiche della costiera amalfitana hanno determinato il concentramento del maggior numero delle attività turistico-balneari in detta zona, con il conseguente scompenso degli spazi di arenili disponibili.

Tale scompenso va sensibilmente diminuendo man mano che allontanandosi da Salerno si va verso le spiagge della piana del Sele fino a Sapri, ove esistono vastissimi spazi di spiaggia libera.

La capitaneria di porto di Salerno ha iniziato da tempo una vasta azione tendente innanzitutto a bloccare ogni ulteriore concessione o ampliamento di concessioni preesistenti e parallelamente ha promosso sin dal 1976, in ottemperanza alle direttive impartite dal Ministero, tutta una serie di iniziative allo scopo di elaborare, in collaborazione con tutti i comuni costieri, per ogni singola località, un piano generale di sistemazione e ripartizione degli arenili al fine di ottenere:

una completa e più razionale sistemazione degli impianti turistico-balneari;

un ampliamento delle aree libere ed il loro maggiore concentramento a disposizione della popolazione.

L'iniziativa, accolta con favore da parte delle amministrazioni locali, tende a migliorare l'utilizzazione degli arenili in relazione ad un contesto di infrastrutture, attività, servizi sociali e risorse che nel loro insieme costituiscono il supporto indispensabile per una adeguata e programmata utenza turistico-balneare, e a conferire altresì agli stessi comuni l'onere di assicurare i servizi fondamentali e la sicurezza, pulizia e disinfestazione delle spiagge da lasciare libere per i pubblici usi.

Proprio alcuni comuni della costiera amalfitana sono stati i più solleciti a rispondere alle iniziative della capitaneria, partecipando attivamente alle riunioni preliminari e redigendo in tempo utile i già citati piani.

Tra questi è da citare ad esempio il comune di Amalfi, il cui piano di sistemazione, approvato in data 15 marzo 1978, ha recepito le proposte avanzate.

Sempre tra i comuni della costiera amalfitana quelli di Positano e Conca dei Marini hanno già presentato i rispettivi piani che manifestano la volontà di lasciare invariata la situazione preesistente con solo qualche modifica alle concessioni già esistenti.

Per quanto concerne, poi, il tratto di costa che va da Pontecagnano a Paestum, i criteri di disposizione degli stabilimenti balneari consentono una estensione media di fronte mare pari a metri lineari 80-100 con intervalli medi, tra uno stabilimento e l'altro, di metri lineari 50, il che consente di ottenere che in detti intervalli, per clausola inserita nelle singole licenze di concessione, vengano assicurate le condizioni di igiene e di assistenza indispensabili.

Per la esistenza di una fascia di proprietà privata a valle della litoranea che congiunge Salerno a Paestum e per la scarsezza di accessi pubblici al demanio marittimo attraverso detta proprietà si è resa necessaria la realizzazione di tratti di strada lungo il confine del demanio marittimo e in parallelo alla litoranea, tali da consentire l'allacciamento tra le verticali pubbliche e rendere accessibili lunghi tratti di spiaggia altrimenti interclusi.

Per quanto riguarda la costa del Cilento, la capitaneria di Salerno ha bloccato ogni ulteriore concessione per stabilimenti balneari nei tratti di costa che vanno da Agropoli a Sapri, pur essendovi ampi spazi di spiaggia libera.

Si deve, comunque, rilevare che la maggior parte dei comuni costieri, interpellati allo scopo di provvedere alla pulizia degli arenili liberi ed alla realizzazione dei minimi servizi sociali indispensabili, non hanno provveduto nel senso richiesto lasciando, in alcuni casi, in stato di abbandono molti arenili, che altrimenti avrebbero potuto essere utilizzati per la balneazione.

Per quanto concerne le condizioni in base alle quali le concessioni demaniali sono state assentite si precisa che si tratta nella totalità di concessioni rilasciate per licen-

za annuale secondo, ovviamente, le modalità stabilite dal codice della navigazione e dalle circolari ministeriali relative.

I prezzi delle cabine sono stabiliti annualmente in apposito tariffario approvato con ordinanza della capitaneria di porto e previo il parere di apposita commissione composta dagli enti ed organizzazioni interessate.

Tale tariffario è affisso all'ingresso delle biglietterie degli stabilimenti balneari ed inoltre alle tariffe è data la massima pubblicità a mezzo della stampa, della radio e televisioni locali.

Qualche lamentela anonima sul fatto che gli esercenti balneari maggioravano le tariffe è pervenuta nel 1978 alla capitaneria, che diffidò gli esercenti attraverso la loro rappresentanza di categoria.

All'inizio della stagione balneare del corrente anno ulteriori lamentele anonime sono pervenute a detto comando che ha richiesto la collaborazione del comando gruppo della Guardia di finanza di Salerno, allo scopo di effettuare assidui controlli in occasione di indagini fiscali, anche sull'applicazione delle tariffe stabilite.

Tale collaborazione nella vigilanza è stata richiesta, come di consueto, anche alle altre forze di polizia e soprattutto ai comandi dei vigili urbani dei comuni costieri.

Infine, sulla scorta di alcune denunce circostanziate e su mandato della pretura di Salerno, personale della capitaneria ha compiuto un'ampia indagine conoscitiva circa l'applicazione delle prescrizioni dell'autorità marittima, trasmettendone i risultati alla magistratura e denunciando i titolari di quattro stabilimenti balneari di Salerno e di due stabilimenti di Maiori, per violazione alle norme di cui all'ordinanza regolante le tariffe balneari.

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

11 giugno 1980

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere quali iniziative si intendano adottare per garantire la sicurezza dei voli e delle popolazioni dopo l'incredibile, tragico episodio avvenuto il 16 dicembre 1979 a Palermo, dove un aereo militare USA, dopo aver sorvolato pericolosamente la città, è andato a schiantarsi su di una casa, per fortuna vuota, alla periferia del capoluogo siciliano.

L'apparecchio si era staccato dalla portaerei USA « Nimitz », in navigazione in prossimità della costa nord-occidentale dell'Isola.

Si rileva come in casi del genere, ovvero di esercitazioni militari NATO, gli aerei non si collegano con le torri di controllo degli aeroporti italiani, generando condizioni di grave pericolo per i nostri trasporti aerei.

L'interrogante chiede, in particolare, di conoscere se gli aerei militari americani sono autorizzati a sorvolare gli spazi aerei italiani senza l'obbligo di segnalare la loro presenza agli impianti addetti alla sicurezza del traffico aereo.

(4 - 00642)

(18 dicembre 1979)

RISPOSTA. — In linea preliminare si precisa che nessuna particolare autorizzazione è stata concessa agli aeromobili militari americani o d'altra nazione al sorvolo del territorio nazionale in deroga alla normativa vigente.

Tutti gli aeromobili, militari o civili, per operare nello spazio aereo nazionale o negli spazi aerei controllati di giurisdizione italiana debbono presentare un « piano di volo » ed osservare i criteri annunciati nella parte RAC (regole e servizi della circolazione aerea) dell'AIP (pubblicazione informazioni aeronautiche) Italia che dettaglia, tra l'altro, gli enti del servizio del traffico aereo con i quali deve essere stabilito e mantenuto il contatto radiotelefonico.

I voli condotti fuori dello spazio aereo nazionale e fuori degli spazi aerei controllati non sono tenuti all'osservanza della normativa italiana e non sono soggetti, pertanto, alla presentazione del piano di volo. Detti voli comportano la osservanza della normativa internazionale ICAO, che impone al pilota di valutare condizioni meteorologiche in modo da poter effettuare il volo a vista

onde consentire l'applicazione della prescritta separazione da altro traffico.

Per quanto concerne, in particolare, l'incidente occorso il 16 dicembre 1979 ad un aereo della marina americana, si fa presente che è ancora al lavoro l'apposita commissione di inchiesta mista (US-NAVY-Aeronautica militare) per cui non è possibile fornire notizie circa la missione che il velivolo avrebbe dovuto svolgere, sui motivi che hanno determinato la penetrazione nello spazio aereo nazionale e sul mancato contatto radio con gli enti nazionali del servizio del traffico aereo, nonchè sull'attendibilità delle dichiarazioni fornite dai superstiti.

Sulla base, tuttavia, delle informazioni disponibili si può anticipare quanto segue:

il velivolo era decollato dalla portaerei Nimitz, dislocata in acque internazionali a circa 100 miglia dalle coste italiane, per effuare una missione addestrativa.

I paesi aderenti alla NATO svolgono normalmente missioni di questo tipo, non necessariamente incluse nelle esercitazioni NATO, a frequenza periodica.

È da rilevare che il volo non prevedeva la penetrazione nello spazio aereo nazionale e, pertanto, era tenuto solo all'osservanza delle norme internazionali ICAO.

La missione, non contemplando il sorvolo dello spazio aereo nazionale, non richiedeva la comunicazione di alcun piano di volo.

Per ragioni di sicurezza era stata solo chiesta l'utilizzazione degli aeroporti di Sigonella, Trapani e Palermo, quali basi di diversione nella eventualità di una emergenza.

Per una sopraggiunta emergenza di un altro apparecchio, il velivolo in questione non poteva appontare sulla portaerei e si dirigeva verso l'aeroporto di Palermo Punta Raisi, che in quel momento era il più vicino, in considerazione della impossibilità di atterrare, data l'ora, su quello di Trapani Birgi (l'aeroporto di Trapani effettua, infatti, attività dall'alba al tramonto).

Le operazioni di ricerca effettuate subito dopo l'incidente da ricognitori americani sono avvenute sotto il controllo degli operatori dell'aeroporto di Palermo, mantenendo il prescritto continuo contatto radio.

Preme, infine, sottolineare come l'attività dell'aereo si è svolta, fin dal momento dell'incidente, nell'ambito dell'accordo bilaterale Italia-USA del 1954 (accordo « Ombrello ») per cui non si può parlare, nella fattispecie, di violazione dello spazio aereo nel territorio nazionale.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

17 giugno 1980

FERMARIELLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali direttive abbia dato o intenda dare per la nomina, in base all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, di agenti giurati volontari da adibire alla vigilanza sulla pesca, i quali abbiano frequentato con risultati positivi specifici, qualificati corsi abilitanti, promossi dalle Regioni, dalle Province, dalle Capitanerie di porto o dalle Associazioni piscatorie riconosciute.

(4 - 00475)

(6 novembre 1979)

RISPOSTA. — Le norme contenute nella legge 14 luglio 1965, n. 963, in ordine alla funzione di vigilanza non prevedono la figura della guardia giurata volontaria, quale essa viene invece delineata dalla normativa sulla caccia ed in particolare dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968. Questa, infatti, oltre agli agenti venatori dipendenti dalla regione, provincia e comune, prevede che le associazioni venatorie e protezionistiche nazionali — riconosciute secondo modalità previste dalla stessa legge — possano nominare delle persone da adibire alla vigilanza venatoria, le quali svolgono la loro attività su base volontaristica e perciò gratuita e, soprattutto, non possono essere adibite a compiti di polizia giudiziaria riservati invece agli agenti venatori dipendenti dagli enti pubblici predetti.

Per quanto concerne invece le disposizioni in materia contenute negli articoli 21 e 22 della citata legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, occorre

rilevare, preliminarmente, che la pesca marittima è un'attività svolta soprattutto a scopo professionale ed economico più che ai fini ricreativi e la sua disciplina deve sempre tener presente il più generale contemperamento di precisi e rilevanti interessi economici e sociali con la tutela delle risorse biologiche del mare, nonchè la difficile conciliazione di interessi confliggenti tra loro (vari tipi di pesca professionale e pesca sportiva). La vigilanza sull'applicazione della legge deve, pertanto, essere particolarmente attenta, penetrante ed incisiva. Per questi motivi di ordine generale l'attribuzione della qualifica di agente giurato, effettuata secondo la procedura indicata nell'articolo 22 citato, deve rispondere a criteri di estremo rigore; su tali premesse, l'individuazione dei soggetti che possono procedere alla nomina di agenti giurati, oltre alle amministrazioni regionali e provinciali, non dovrebbe dare adito a perplessità.

Sembra evidente che l'espressione « chiunque vi ha interesse » utilizzata nell'articolo 22 debba comprendere soltanto i portatori di un interesse generale e non anche gli esponenti di interessi particolari e potenzialmente confliggenti con l'interesse generale e con altri interessi particolari. A questa fondamentale e irrinunciabile garanzia richiesta dall'ordinamento ai soggetti titolari del potere di nomina altre se ne aggiungono di ordine sostanziale e procedurale. In particolare le persone investite della qualifica di agenti giurati devono possedere i requisiti richiesti dalle leggi di pubblica sicurezza e prima di entrare nell'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento davanti al pretore. Inoltre la loro nomina deve passare al vaglio del capo del compartimento marittimo, il cui parere è obbligatorio e vincolante. e del prefetto che deve approvarla.

Sulla base di queste premessse è evidente che questo Ministero non può dare direttive per la nomina di agenti giurati da parte degli enti territoriali, ma può tutt'al più svolgere un'azione di sensibilizzazione, che infatti si appresta a compiere, affinchè i soggetti titolari del potere di nomina e su cui graverebbero le spese del servizio di vigilanza mettano in moto la procedura sopra delineata. In tal senso è stata emanata una circolare.

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

11 giugno 1980

FERRUCCI, BONAZZI, FELICETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza della situazione determinatasi nel comune di Corropoli (Teramo) ove, a seguito della crisi del gruppo di maggioranza, il Consiglio comunale non è stato in grado, nel corso del 1979, di assolvere in alcun modo alle sue funzioni;

se è a conoscenza, in particolare, del fatto che a nulla sono valsi gli interventi dell'organo regionale di controllo per superare le omissioni e le inadempienze del suddetto Consiglio comunale;

se gli risulta che, per effetto della illustrata situazione di crisi, il comune di Corropoli non è stato in grado di approvare nel 1979 il bilancio di previsione dello stesso anno, in evidente contrasto con la vigente normativa;

se non ritiene, pertanto, che il prefetto di Teramo, di fronte ad una così palese e grave paralisi dell'attività del Consiglio comunale di Corropoli, debba con urgenza provvedere ad attivare la procedura prevista a termine di legge per lo scioglimento del Consiglio comunale.

(4 - 00741)

(24 gennaio 1980)

RISPOSTA. — La sezione di Teramo del comitato regionale di controllo, cui compete, ai sensi della legislazione vigente, il controllo anche sostitutivo sugli atti del comune di Corropoli, ha esaminato senza rilievi, nella seduta del 14 febbraio scorso, il provvedimento con cui il consiglio comunale di Corropoli ha deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

La situazione determinatasi in quella amministrazione comunale, cui si fa riferimento, può ritenersi normalizzata: allo stato, pertanto, nòn ricorrono i presupposti, ai

sensi della legislazione vigente, per interventi di competenza del prefetto.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

18 giugno 1980

FLAMIGNI, MAFFIOLETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sono stati predisposti e quando saranno emanati i nuovi regolamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in sostituzione di quelli emanati con il regio decreto 16 marzo 1942, numero 669, sullo stato giuridico del personale, e con il regio decreto 16 marzo 1942, numero 701, sul regolamento di disciplina, contenenti norme antiquate ed incompatibili con il nuovo stato giuridico civile dei vigili del fuoco e con le moderne esigenze professionali.

(4 - 00322)

(26 settembre 1979)

RISPOSTA. — Il problema di un nuovo regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si era già posto all'attenzione del Ministero dell'interno che aveva, pertanto, nominato un'apposita commissione per la predisposizione di uno strumento normativo inteso a migliorare l'assetto strutturale del Corpo dei vigili del fuoco, conferendogli maggiore efficienza.

Peraltro, nel recente accordo siglato tra Governo e rappresentanti delle organizzazioni sindacali il 13 marzo 1980, è stato previsto che, a conclusione dei lavori della commissione istituita dal Ministro per la funzione pubblica per lo studio dei corpi autonomi operanti nell'ambito dello Stato, sarà aperto un confronto con le organizzazioni sindacali sulla riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Questo Ministero ritiene, quindi, opportuno, al momento, sospendere il procedimento avviato, onde evitare di dar corso ad una regolamentazione che, in quanto attuativa di una legislazione in via di sostituzione, potrebbe risultare in breve superata.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

18 giugno 1980

FLAMIGNI, TOLOMELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

le ragioni per le quali la circolare n. 313-R. 152239 del 24 febbraio 1966 dello Stato maggiore dell'Esercito stabilisce che soltanto i ciechi di guerra ed i mutilati di ambo gli arti superiori possono chiedere il militare accompagnatore;

se il Ministro non intende disporre che la richiesta nominativa per il militare accompagnatore possa essere fatta anche dai ciechi per servizio militare;

se non ritiene, pertanto, che debba essere superata ogni sperequazione di trattamento tra i ciechi di guerra ed i ciechi per causa di servizio militare.

(4 - 00454)

(24 ottobre 1979)

RISPOSTA. — La concessione dell'accompagnatore militare ai grandi invalidi di guerra e per servizio è disciplinata dalla legge 25 luglio 1975, n. 361, che non prevede, però, la facoltà della scelta nominativa dell'accompagnatore da parte del grande invalido.

Tale facoltà fu prevista dallo Stato maggiore dell'esercito nel 1966, quale segno tangibile della solidarietà delle forze armate, in presenza di favorevoli condizioni concernenti la disponibilità di personale e la limitatezza del numero delle richieste.

Il complesso delle condizioni suddette è ora venuto meno, atteso che il numero degli accompagnatori concessi supera ormai le 1.500 unità e che il gettito delle classi di leva tende a diminuire, rendendo sempre più problematico il soddisfacimento delle esigenze di reclutamento delle tre forze armate.

In relazione a quanto sopra, non solo non sarà possibile prevedere la possibilità di scelta nominativa da parte di tutti i grandi invalidi, ma saranno necessari provvedimenti per meglio disciplinare la concessione dell'accompagnatore, onde evitare, tra l'altro, il possibile verificarsi di abusi.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

17 giugno 1980

FORNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza dell'assoluta inadeguatezza e delle precarie condizioni igieniche degli ambienti in cui debbono prestare servizio i dipendenti degli Uffici doganali di Como.

Per mancanza di fondi i lavoratori devono provvedere, a proprie spese, ad assicurare una sommaria pulizia dei locali mediante un accordo con una locale impresa di pulizie.

L'interrogante, ritenendo che la situazione sia insostenibile, chiede di conoscere quali misure intenda adottare la competente Direzione generale per assicurare lo stanziamento di fondi sufficienti per la pulizia dei locali e per reperire in Como una sede più funzionale, d'intesa con il Comune.

L'interrogante, inoltre, segnala che i lavoratori doganali hanno deciso lo stato di agitazione a partire dall'8 marzo 1980, con grave pregiudizio in un settore vitale nell'economia comasca, e segnala pertanto l'urgenza di un intervento puntuale ed esauriente.

(4 - 00891)

(5 marzo 1980)

RISPOSTA. — Il problema della spesa per le pulizie presso la dogana di Como può ritenersi soddisfacentemente risolto a seguito dell'aumento recentemente disposto da 16 a 25 milioni di lire dell'assegno fisso per spese d'ufficio, tra le quali rientrano appunto anche quelle per la pulizia dei locali.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

9 giugno 1980

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che da 7 anni ormai il centro studi « Nediza » (sloveno) di San Pietro del Natisone (Udine) indìce nelle scuole dei comuni della fascia orientale friulana, in cui vivono i cittadini italiani di lingua slovena, un concorso dialettale sloveno denominato « Moja vas » (Il mio Paese);

che l'iniziativa si affianca a quella, analoga, promossa in friulano dalla Società filologica friulana nelle scuole dell'udinese;

che ambedue le iniziative hanno sempre riportato ampie adesioni e notevole interesse, e conseguito in ogni edizione un ottimo successo;

che, mentre per i concorsi in friulano non si sono lamentati intoppi od ostacoli di alcun genere, per i concorsi in sloveno ci sono state sinora delle pesanti limitazioni di carattere burocratico, che hanno impedito la partecipazione spontanea dei ragazzi sloveni (perchè essi potessero svolgere gli elaborati nel corso dell'orario scolastico, infatti, dovevano esserci l'assenso degli organi collegiali della scuola, l'assenso formulato per iscritto dai genitori e l'assenso dei singoli insegnanti, cui si è richiesta anche la conoscenza del dialetto sloveno);

che nel 1979 le limitazioni furono particolarmente pesanti ed il concorso in sloveno dovette svolgersi in via del tutto privata;

che per il corrente anno 1980, pur avendo presentato il centro studi « Nediza », al Provveditorato agli studi di Udine, regolare domanda di autorizzazione per l'espletamento del concorso entro i termini prescritti, e precisamente in data 19 dicembre 1979, nonchè fatto seguire tale richiesta da due solleciti, rispettivamente, in data 15 gennaio e in data 12 febbraio 1980, non si è ancora avuta risposta;

che le iniziative, tese a rafforzare il contatto della scuola e delle sue attività con l'ambiente, la realtà locale e la società che la esprimono, rientrano pienamente nello spirito dei decreti delegati del 1974 e dovrebbero perciò trovare sostegno e stimolo da parte delle competenti autorità scolastiche;

che i concorsi di cui sopra rientrano nel contesto di tutte quelle forme di collaborazione tra i giovani in età scolare e la popolazione, che consentono di avviare un nuovo, moderno metodo di studio e di istruzione, e rappresentano nel contempo per gli alunni uno stimolo alla ricerca ed alla conoscenza della propria cultura e della propria lingua;

che anche per gli sloveni devono essere attuati i princìpi contenuti negli articoli 3 e 6 della Costituzione,

gli interroganti chiedono di conoscere come intende intervenire il Governo per consentire la realizzazione del concorso dialet-

tale anche per gli alunni sloveni e quali misure intende prendere il Ministro della pubblica istruzione perchè il Provveditorato di Udine conceda al centro studi « Nediza » la necessaria autorizzazione senza limitazioni di carattere burocratico, e perchè i ragazzi sloveni, che intendano presentarsi per il concorso, non abbiano a subire un trattamento diverso o umiliante rispetto ai loro coetanei friulani.

(4 - 00898)

(6 marzo 1980)

RISPOSTA. — Anzitutto, si desidera far presente che il Governo ritiene senz'altro meritevoli di considerazione le iniziative intese, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a promuovere l'interesse e la partecipazione delle giovani generazioni alle attività di studio e di ricerca della storia nazionale, culturale e sociale delle rispettive regioni.

L'Amministrazione scolastica deve, comunque, anche preoccuparsi che il concreto perseguimento di tale obiettivo venga opportunamente contemperato con l'esigenza di salvaguardare, nel corso dell'attività didattica, il normale svolgimento dei programmi di insegnamento.

Tale preoccupazione ha determinato, evidentemente, il ritardo lamentato nell'interrogazione in ordine all'accoglimento della richiesta, formulata il 19 dicembre 1979 dal centro studi « Nediza » di S. Pietro al Natisone, per l'espletamento di un concorso in dialetto sloveno nelle scuole dei comuni del Friuli orientale.

L'iniziativa proposta ha, tuttavia, conseguito l'apprezzamento di questa Amministrazione la quale, previo conforme avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ha ravvisato elementi validi a giustificare, per la circostanza, un trattamento diverso da quello da riservare ad altre analoghe iniziative, quale quella patrocinata dalla società filologica friulana per l'indizione, nelle scuole suindicate, di un concorso in friulano.

Di conseguenza, al fine di evitare possibili discriminazioni, opportune istruzioni sono state impartite al provveditore agli studi di Udine, affinchè, con effetto dal corrente anno scolastico, ai candidati delle due prove concorsuali — quella in friulano e quella in dialetto sloveno — sia praticato identico trattamento.

A sua volta, il citato provveditore agli studi, nel concedere la richiesta autorizzazione al centro studi « Nediza », ha portato a conoscenza dei responsabili del centro stesso, con nota del 18 marzo 1980, le modalità che dovranno presiedere allo svolgimento dell'attività proposta.

Tali modalità che, si ripete, hanno il solo scopo di evitare ogni interferenza nel quotidiano espletamento delle lezioni, possono così riassumersi:

il compito dovrà essere svolto in orario extrascolastico;

impegno dei presidi e dei direttori didattici interessati a modificare il concorso agli alunni delle proprie scuole, con la avvertenza che la partecipazione dovrà essere libera;

invio degli elaborati, da parte degli alunni, direttamente alle associazioni promotrici.

Specifiche istruzioni sono state impartite, a cura dello stesso provveditore agli studi, anche ai presidi ed ai direttori didattici delle scuole interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

14 giugno 1980

GRANZOTTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali sono i motivi che hanno finora escluso la provincia di Belluno (la sola nel Veneto) dalla ricezione dei programmi della terza rete televisiva.

Più esattamente, si chiede di conoscere se alla base di tale esclusione vi siano ragioni di ordine tecnico, come è stato affermato, e quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere per eliminare la situazione nella quale viene a trovarsi l'intera provincia, ed in particolare la vallata Agordina, in cui alle mancanze dell'Ente di Stato hanno ingiustamente dovuto supplire gli sforzi finanziari dei cittadini, sforzi che rischiano di doversi ripetere per consentire la ricezione della nuova terza rete.

(4 - 00820)

(12 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Si informa che ai sensi dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 17 della convenzione RAI-Stato, la costruzione della terza rete televisiva ha avuto inizio con l'obiettivo di interessare, almeno nella prima fase, tutti i capoluoghi di regione, anche con impianti di tipo provvisorio.

Successivamente — come previsto in un apposito piano triennale di investimenti, in corso di esame per la definitiva approvazione da parte di questo Ministero — la terza rete sarà estesa fino a servire tutti i capoluoghi di provincia.

Tale estensione avverrà gradualmente attraverso la realizzazione di due gruppi di impianti: con il primo verrà completato il servizio in tutti i capoluoghi di regione ed iniziata l'estensione ai capoluoghi di provincia, mentre con il secondo verrà conclusa quest'ultima fase. I tempi di attuazione si protrarranno fino ai primi mesi del 1982 per gli impianti del primo gruppo, fino al 1984 per quelli del secondo gruppo.

In questo quadro è prevista la realizzazione dell'impianto di Col Visentin (2° gruppo) che interesserà la città di Belluno.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

16 giugno 1980

GUERRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle ripercussioni negative che la crisi del settore pubblico dell'escavo dei porti provoca nel compartimento di Ancona;

se è, inoltre, a conoscenza che tali difficoltà sono causate anche dalla mancanza di personale e di mezzi effossori tecnologicamente adeguati;

se, e in quali tempi, il Governo intende rimuovere gli ostacoli che bloccano i concorsi del personale previsto;

a che punto è il piano di spesa triennale (1979-1981) di 40 miliardi per l'acquisto e la manutenzione di moderni mezzi effossori per far fronte alle esigenze della portualità nazionale e del compartimento di Ancona.

(4 - 00667)

(20 dicembre 1979)

RISPOSTA. — La crisi esistente nel settore del servizio escavazione porti di Ancona è dovuta alle difficoltà sia economiche sia di carenza di personale.

In relazione ai concorsi banditi per l'assunzione degli operai nel ruolo servizio escavazione porti, si porta a conoscenza che quasi tutte le unità previste hanno preso servizio e che attualmente sono in corso di perfezionamento i decreti ministeriali per l'assunzione di altre unità fra gli idonei del concorso stesso, in base all'articolo 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Per quanto concerne il piano triennale di finanziamento 1979-1981 sono stati progettati per la parte relativa al primo anno forniture e lavori per un totale di lire 14.500.000.000, per i quali sono in corso le relative istruttorie per l'approvazione e il bando dell'appalto-concorso.

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

13 giugno 1980

JERVOLINO RUSSO Rosa, SAPORITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il suo Ministero è a conoscenza del fatto che, nei giorni scorsi, in alcune scuole elementari e medie di Roma, e in particolare in due scuole del quartiere Prati-Delle Vittorie, si sono presentati alcuni collaboratori della II cattedra di pedagogia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma e, spesso allontanando perfino gli insegnanti dalle classi prescelte, hanno fatto riempire due questionari concernenti rispettivamente la « prova oggettiva di comprensione della lettura » (questionario A) e la « predeterminazione sociale negli studi » (questionario B).

Tali questionari, ambedue non anonimi, ma nei quali era anzi ben specificata la richiesta di nome, cognome ed indirizzo dei singoli alunni, contenevano una serie artico-

lata e particolareggiata di domande relative alla vita ed all'attività lavorativa dei genitori e dei parenti, « anche alla lontana », conviventi, alla composizione ed alle abitudini della famiglia, al suo livello di reddito ed alle fonti di esso, violando in modo gravissimo il diritto alla riservatezza delle persone e delle famiglie e spingendo l'analisi a livelli indubbiamente più vicini a quelli di una illegittima schedatura che a quelli propri di un'indagine scientifica.

L'episodio è reso ancora più grave dal fatto che il questionario B non era stato preventivamente sottoposto dai ricercatori all'esame nè dei presidi, nè degli organi collegiali. Inoltre i ricercatori, di fronte alle proteste dei genitori degli alunni, si sono rifiutati di restituire i questionari già compilati e raccolti.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quali provvedimenti intende adottare il Ministro perchè non abbiano a ripetersi simili gravissimi episodi e, in particolare, quali disposizioni intende impartire ai provveditori agli studi, ai presidi ed ai direttori didattici perchè le eventuali indagini scientifiche che si svolgeranno nelle scuole siano condotte garantendo la più assoluta salvaguardia del diritto alla riservatezza nelle vicende personali delle singole persone e delle famiglie.

(4 - 00964)

(14 aprile 1980)

RISPOSTA. — Da indagini esperite presso il provveditorato agli studi di Roma è risultato quanto segue. In data 2 dicembre 1979 pervenne a quell'ufficio da parte dei professori Aldo Visalberghi e Maria Corda Costa, titolari rispettivamente della 1ª e 2ª cattedra di pedagogia dell'università di Roma, una richiesta intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare alcune rilevazioni di carattere pedagogico-didattico in istituti di istruzione primaria e secondaria di Roma ai fini della preparazione professionale di laureandi in lettere e filosofia.

Poichè le richieste contenevano indicazioni generiche sul tipo e sulle finalità dell'indagine proposta, il provveditore si premurò di invitare i richiedenti a meglio specificare gli obiettivi e le modalità dell'iniziativa stessa e con lettera del 29 febbraio 1980 i professori Visalberghi e Corda Costa chiarivano che la loro indagine consisteva « nella somministrazione di un test di profitto in storia ed educazione civica in un campione formato da alunni delle ultime classi della scuola elementare, media e secondaria superiore » e che i dati rilevati sarebbero stati utilizzati « per verificare i livelli di profitto raggiunti in storia ed educazione civica nei vari ordini di scolarità, allo scopo di predisporre in una fase successiva della ricerca degli itinerari alternativi e differenziati ».

Pertanto in data 6 marzo 1980 l'autorizzazione venne concessa, nella convinzione che un istituto universitario, che da anni opera in tal senso, avrebbe sicuramente ottemperato a quelle norme di discrezione e di riservatezza che debbono essere alla base di ogni indagine in tale campo d'attività.

Successivamente il provveditore, attraverso alcune proteste elevate da direttori didattici e presidi, venne a conoscenza del comportamento scorretto dei rilevatori, i quali non tenevano conto degli accordi presi con le direzioni delle scuole in merito all'anonimato dei questionari e distribuivano schede « non rispondenti alle indagini concordate » per cui, con lettera del 14 marzo 1980, provvide a revocare immediatamente ai professori Visalberghi e Corda Costa l'autorizzazione concessa, invitandoli a sottoporre nuovamente a visione i termini e i limiti del questionario base e, nel contempo, con fonogrammi, diede comunicazione della revoca dell'autorizzazione a tutti i direttori didattici e ai presidi delle scuole interessate all'indagine.

Con nota del 18 marzo 1980 i professori suddetti dopo un'ulteriore chiarimento « dei termini e dei limiti dell'indagine » si impegnavano a « far eliminare le eventuali indicazioni nominative, sostituendole con numeri o sigle casuali ».

Avute queste delucidazioni e queste assicurazioni, il provveditore ritenne opportu-

no concedere l'autorizzazione al proseguimento dei lavori.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

19 giugno 1980

LEPRE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

a che punto è il progetto per il casello di Gemona del Friuli-Osoppo, sull'autostrada Udine-Amaro (Carnia), aperta al traffico lo scorso luglio 1979;

quali sono i tempi di realizzo dell'opera e la data della sua agibilità, in considerazione dell'urgente esigenza di un veloce collegamento autostradale di cui necessita la comunità del gemonese per la sua importante zona industriale di Rivoli di Osoppo e per gli interessi commerciali e turistici del comprensorio, come previsti anche dai programmi degli Enti locali, della Comunità montana e della Regione.

(4 - 00622)

(11 dicembre 1979)

RISPOSTA. — Lo svincolo di Osoppo-Gemona, unico collegamento intermedio alla viabilità ordinaria del tronco autostradale Udine-Carnia, non è stato realizzato contestualmente al tronco stesso per il mancato accordo tra gli enti locali circa la soluzione progettuale da adottare.

Solo recentemente, infatti, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sentiti i comuni interessati, ha indicato la soluzione prescelta per la realizzazione dello svincolo di Osoppo-Gemona che prevede sia opere a carico della società concessionaria autostrade sia opere a carico di enti terzi.

Attualmente è in corso di predisposizione il progetto esecutivo relativo all'intero complesso di opere: la parte di progetto concernente le opere di competenza della società autostrade è in fase di completamento e potrà essere sottoposta all'esame ed approvazione dell'ANAS entro breve termine.

Tale progetto parziale, al fine di non risultare condizionato ai tempi prevedibilmente più lunghi occorrenti al finanziamento ed alla realizzazione delle opere di competenza degli altri enti, prevede, in via provvisoria, l'adozione di un allacciamento « a raso » alla statale Pontebbana dell'asta di raccordo dello svincolo, da sostituire, successivamente, con l'allacciamento « a due livelli » oggetto delle opere da realizzare a cura e spese dei citati enti.

I tempi di realizzazione delle opere di competenza della società concessionaria autostrade, tenuto conto delle procedure occorrenti all'espletamento della licitazione privata, possono essere indicati in due anni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

13 giugno 1980

MALAGODI, FASSINO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Premesso che l'11 febbraio 1980 è stata discussa al Parlamento europeo un'interrogazione orale dell'onorevole Sergio Pininfarina, che ha chiesto alla Commissione CEE di spiegare i motivi per cui non è stata ancora data risposta ad un ricorso del maggio 1979, presentato dall'Associazione europea degli industriali dell'abbigliamento contro il Governo italiano per violazione del Trattato di Roma, in relazione alla politica degli aiuti alle imprese a partecipazione statale del settore;

tenuto conto che la risposta del commissario competente, Vouel, ha attribuito la mancata decisione al perdurante ritardo del Governo italiano nel fornire i necessari elementi conoscitivi alla CEE per le sue determinazioni,

gli interroganti chiedono di conoscere i motivi di tale ritardo e quali ostacoli si frappongono ad una definizione del problema, ovvero quali siano gli altri eventuali motivi di tale rinvio.

(4 - 00850)

(26 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Il ricorso presentato nel maggio 1979 dalla Associazione europea degli industriali dell'abbigliamento contro il Go-

verno italiano per violazione del Trattato di Roma sembra che si stia risolvendo in questi giorni in modo favorevole al Governo italiano.

Da parte di questo Ministero, dopo una serie di consultazioni con il settore industriale interessato, si è proceduto nel modo seguente:

a) nel giugno 1979 si è concordato con la commissione CEE di non dare seguito al rilievo relativo all'abuso di posizione dominante, data l'assoluta mancanza di realismo del ricorso a questo proposito (il fatturato Lanerossi del settore è il 5,96 per cento di quello nazionale e lo 0,5 per cento di quello comunitario);

b) il 20 luglio 1979 si è avuto un incontro bilaterale a Bruxelles, con i servizi della commissione, nel corso del quale si sono contestate punto per punto le argomentazioni adottate dal ricorso. A seguito di tale incontro, si è convenuto di predisporre una memoria per iscritto, da parte italiana, per mettere in grado i servizi della commissione di reagire, con una documentazione statistica più aggiornata possibile, al ricorso in questione;

c) nell'ottobre 1979, in occasione di un Consiglio dei ministri della Comunità, si sono trasmessi, informalmente, i dati predisposti dall'ENI per la Lanerossi e, successivamente, in più riunioni di coordinamento con la Lanerossi e la GEPI, si sono messi a punto i dati definitivi per controbattere le argomentazioni dei ricorrenti;

d) il 16 febbraio 1980, infine, si sono trasmessi alla commissione, in sintesi, anche i dati relativi all'anno 1979, non appena pervenuti dalle aziende interessate;

e) le controdeduzioni finali sono state trasmesse alla commissione il 20 marzo 1980;

f) un ulteriore incontro bilaterale, per chiarire alcuni punti delle controdeduzioni italiane, ha avuto luogo a Roma il 26 marzo 1980.

Per quanto riguarda il lamentato ritardo nel fornire gli elementi necessari alla commissione CEE per le sue determinazioni, esso è da ricercarsi nella complessità e nella vastità del campo dell'abbigliamento e nella difficoltà di ricavare dati, specie relativamente all'occupazione, per lo specifico settore oggetto del ricorso (capispalla maschili).

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

19 giugno 1980

MIRAGLIA, POLLASTRELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che, a causa della difficile reperibilità di moduli per le dichiarazioni di inizio di attività ai fini dell'IVA, molte organizzazioni professionali agricole si trovano di fronte all'impossibilità di fornire adeguata assistenza ai coltivatori nel rispetto del termine del 30 gennaio;

che gli Uffici provinciali IVA, sforniti dei nuovi moduli di inizio attività ad uso meccanografico, su istruzione del Ministero non accettano più le domande sui vecchi modelli o qualsiasi altra forma di dichiarazione;

che molte sono le aziende che nel 1979 hanno superato i 10 milioni di volume di affari e che il tempo utile per provvedere alla soluzione dei problemi suesposti è breve,

gli interroganti, facendo propria la segnalazione fatta in proposito dalla « Confcoltivatori » nazionale, chiedono che gli Uffici provinciali dell'IVA vengano al più presto forniti di nuovi modelli meccanografici e che venga decretato lo spostamento al 29 febbraio del termine per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività.

(4 - 00810)

(11 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Per effetto delle modifiche apportate alla normativa IVA dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, gli agricoltori che al 31 dicembre 1979 hanno realizzato un volume di affari tra i 10 e 21 milioni, prima esonerati dagli adempimenti contabili e contributivi, vi sono ora soggetti e pertanto erano tenuti, entro il 30 gennaio 1980, a presentare la dichiarazione di inizio attività all'ufficio IVA su apposito modello (AA/9 per le ditte individuali e AA/7 per società ed enti).

Gli uffici hanno ricevuto per corriere tra il 27 dicembre ed il 7 gennaio 1980 300.000 modelli AA/9 e 120.000 modelli AA/7; sono stati inoltre invitati ad accettare le dichiarazioni presentate su modelli precedenti o su copie fotostatiche.

Presso gli uffici stessi, nel mese di gennaio, era disponibile un numero di stampati almeno quadruplo di quello utilizzato nello stesso periodo dello scorso anno e tutte le organizzazioni di categoria che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto i moduli.

Ad ogni modo, in mancanza di stampati, gli interessati, in vista della scadenza del termine, avrebbero potuto assolvere il proprio obbligo con una comunicazione informale, inviata per raccomandata o presentata all'ufficio, salvo successiva compilazione dello stampato.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

9 giugno 1980

MURMURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per essere informato sulle iniziative prese, o *in itinere*, per la difesa dal mare dell'abitato di Nicotera, ove sembra sussistano gravissimi pericoli di erosione e ove molteplici danni si sono avuti anche nel recente passato.

(4 - 00876)

(4 marzo 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che a seguito dei danni arrecati dalle ultime mareggiate, l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria, dopo accurati sopralluoghi, ha disposto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, ben 20 lavori di pronto intervento in 12 comuni calabresi per il complessivo importo di lire 1.303.000.000.

Detto ufficio ha segnalato poi in lire 21.500 milioni la spesa necessaria per la riparazione dei danni alle opere di difesa degli abitati e la esecuzione digli interventi urgenti di sicurezza e agibilità delle opere portuali ed in lire 25.850 milioni l'importo delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati costieri della Calabria, secondo progetti generali già predisposti.

Le necessità segnalate sono tenute nella dovuta considerazione da questa Amministrazione che potrà dare corso alla realizzazione delle predette opere in tempi compatibili con le risorse finanziarie disponibili.

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

13 giugno 1980

ORIANA, GIUST, FALLUCCHI, FORNI, DE ZAN. — *Al Ministro della difesa.* — Recenti articoli pubblicati sulla stampa nazionale (ad esempio « Il Messaggero » del 14 gennaio 1980) e numerose lettere pervenute dalla Lega degli obiettori di coscienza parlano di pessime condizioni igienico-sanitarie esistenti nelle Carceri militari di Gaeta e di violazione dei diritti fondamentali dei detenuti.

Tali notizie hanno avuto vasta diffusione e destano preoccupazioni nell'opinione pubblica.

Si chiede, pertanto, di conoscere quale sia la reale situazione di vita nelle suddette carceri, con particolare riferimento ai programmi intesi a migliorare le sistemazioni logistiche ed igieniche.

(4 - 00806)

(11 febbraio 1980)

RISPOSTA. — La vetustà delle strutture penitenziarie di Gaeta è da tempo all'attenzione dell'Amministrazione militare che è intervenuta direttamente sulla struttura stessa per eliminare o quanto meno ridurre gli inconvenienti che ne derivano, procedendo fra l'altro a continue disinfezioni e controlli igienico-sanitari.

Al fine di provvedere in via definitiva ad una più agevole collocazione degli stabilimenti è stata, com'è noto, da tempo predisposta la realizzazione di un nuovo comprensorio penitenziario a S. Maria Capua Vetere, che sarà dotato anche di una azienda di lavoro e di un centro osservazione. Esso è già in fase di avanzata realizzazione, per cui da

quest'anno si prevede di poter trasferire in quella sede una prima aliquota di detenuti degli stabilimenti militari di pena.

Per quanto riguarda il riscaldamento dei locali in cui sono alloggiati i detenuti di Gaeta, si precisa come non sia stato possibile dotare le strutture di riscaldamento centralizzato in conseguenza delle limitate disponibilità finanziarie. Vengono però ovviamente forniti ai detenuti equipaggiamenti adeguati ai rigori della stagione invernale. È stato inoltre messo in opera un riscaldamento autonomo per l'infermeria e per le camerate dei malati che funziona regolarmente.

Si precisa inoltre che ai militari detenuti, in attesa della emanazione della legge penitenziaria militare, viene applicato, salvo i casi di incompatibilità, un trattamento penitenziario quanto più possibile ispirato alla nuova normativa in tema di *status* dei detenuti, contenuta nella legge n. 354 del 26 luglio 1975.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

19 giugno 1980

PINTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali disposizioni ritiene di dover emanare per consentire il ripristino della circolazione sulla strada statale n. 488, nel tratto fra Gioi Cilento e Vallo della Lucania.

Detta strada è interrotta da oltre un anno e malgrado le tante sollecitazioni il traffico non viene ripristinato, con grave disagio dei cittadini di una vasta zona che deve usufruire di tale via di comunicazione.

(4 - 00314)

(26 settembre 1979)

RISPOSTA. — Per consentire la riapertura al transito della strada statale n. 488 nel tratto da Stio Cilento a Vallo della Lucania, interrotto da una frana, è stata realizzata una soluzione provvisoria, che ha consentito il ripristino della circolazione stradale all'inizio del gennaio scorso.

È stata disposta, altresì, un'indagine geognostica, affidata al Servizio geologico di Stato, che ha redatto una apposita relazione, sulla scorta della quale è in corso di elaborazione il progetto per la sistemazione definitiva del tratto in frana.

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

13 giugno 1980

SEGA. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il 9 ottobre 1978, a seguito di un grave incidente avvenuto nel corso di esercitazioni in una caserna dell'Esercito di Roma, è deceduto il soldato di leva Donegà Lauro, nato il 1° settembre 1957 e residente a Ceregnano (Rovigo);

che alla famiglia del caduto, di modestissime condizioni economiche (il padre manovale e la madre disoccupata), non sono state risarcite neppure le spese per i funerali e per il loculo cimiteriale;

che la Direzione generale delle pensioni del Ministero, con decreto negativo n. 851, posizione n. 22803, in data 12 novembre 1979, ha respinto la domanda di pensione privilegiata ordinaria inoltrata dal padre, Donegà Benito,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti intenda predisporre il Ministro al fine di garantire un giusto ed umano risarcimento morale e materiale per dei genitori che perdono figli nella pienezza della vita, caduti al servizio della patria, nell'adempimento del loro dovere di soldati, sia pure di leva;

nel caso specifico, se non ritenga doveroso risarcire almeno le spese vive sostenute e documentate dalla famiglia del caduto.

(4 - 00772)

(31 gennaio 1980)

RISPOSTA. — A seguito del decesso del soldato di leva Donegà Lauro, avvenuto a Roma il 9 ottobre 1978 durante l'espletamento di attività addestrativa, questo Ministero in data 19 ottobre dello stesso anno ha corrisposto al padre Donegà Benito un sussidio urgente a titolo di concorso nelle spese funerarie di lire 300.000. Dietro presentazione di

idonea documentazione da parte del Donegà stesso, da cui risulta una spesa complessiva di poco meno di 3 milioni e mezzo, questo Ministero ha recentemente corrisposto una elargizione integrativa di lire 1.700.000.

Per quanto attiene all'istanza di pensione privilegiata inoltrata dal predetto Donegà Benito, si fa presente che il decesso del di lui figlio Lauro è stata riconosciuto dipendente da causa di servizio (giusta parere n. 20926/79 in data 3 ottobre 1979 del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), ma al momento allo stesso non può essere liquidata pensione, non trovandosi egli nelle prescritte condizioni di inabilità a proficuo lavoro o l'aver compiuto il 58° anno di età e di nullatenenza.

Nel foglio, con cui veniva notificato al Donegà il decreto di non accoglimento dell'istanza di pensione per i motivi di cui sopra, allo stesso veniva precisato che in prosieguo, verificandosi eventualmente le condizioni di legge sopraspecificate, egli potrà rinnovare la domanda di pensione.

Si soggiunge, inoltre, che d'iniziativa di questo Ministero è stato recentemente predisposto uno schema di disegno di legge per l'estensione al personale militare di complemento o raffermato e ai militari di truppa del beneficio dell'equo indennizzo, iniziativa che, attualmente all'esame dei Ministeri concertanti, quanto prima dovrebbe iniziare l'*iter* parlamentare.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

17 giugno 1980

TALAMONA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione numero 888, relativa alla 3ª Conferenza ministeriale europea sull'ambiente, tenutasi a Berna dal 19 al 21 settembre 1979, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella seduta del 29 gennaio 1980, su proposta della Commissione per l'assetto del territorio ed i poteri locali (*Doc.* 4463).

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa raccomanda, in particolare, ai Governi dei Paesi membri di ratificare rapidamente la Convenzione europea relativa alla conservazione della vita selvaggia e dell'ambiente naturale in Europa, di pubblicare il testo della Convenzione nella lingua nazionale, ivi compresi i nomi correnti delle specie protette, e di intraprendere un'azione educativa presso il pubblico.

Si chiede al Ministro se l'Italia ha ottemperato alle richieste formulate nella Raccomandazione in esame.

(4 - 00844)

(26 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Dal 24 novembre 1979 il provvedimento legislativo di autorizzazione alla ratifica della Convenzione oggetto di interrogazione è all'esame delle Amministrazioni interessate; come può rilevarsi, ciò è avvenuto prima che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella seduta del 29 gennaio 1980 ne raccomandasse la rapida ratifica.

Quanto alla pubblicazione nella lingua italiana del testo della Convenzione suddetta, ciò avverrà con la pubblicazione della legge di autorizzazione alla ratifica della stessa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GUNNELLA

17 giugno 1980

VIGNOLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per evitare che presso l'Ufficio IVA di Salerno continuino a mancare i seguenti moduli:

modulo II/IVA;
modulo II-*bis*/IVA;
modulo II-*ter*/IVA;
moduli di inizio attività e variazione dati per persone giuridiche e società.

(4 - 00794)

(6 febbraio 1980)

RISPOSTA. — All'ufficio di Salerno sono state presentate lo scorso anno 48.960 dichiarazioni IVA e 8.893 dichiarazioni di inizio attività per cui, tenuto conto dei cessati (circa 2.000), si poteva prevedere in 55.000

circa il numero delle dichiarazioni che, entro il 5 marzo 1980, sarebbero state presentate all'ufficio.

In previsione sono stati forniti 133.000 moduli per le dichiarazioni IVA, consegnati per oltre l'80 per cento in gennaio e per il resto entro febbraio, e 13.000 moduli di inizio attività.

A quanto risulta, per questi ultimi non vi sono state difficoltà mentre i moduli per dichiarazioni IVA in un primo momento richiesti sono stati esauriti prima del secondo inizio.

La temporanea carenza è stata comunque fronteggiata sia ricorrendo agli uffici di Avellino e Napoli, che ne hanno fornito un certo quantitativo, sia consegnando ad ogni contribuente due esemplari delle istruzioni, il cui penultimo foglio, costituito dal modulo-dichiarazione, poteva essere usato in doppia copia per l'assolvimento dell'obbligo da parte dei contribuenti.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

9 giugno 1980

VIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, nei precedenti anni scolastici, per i licei artistici ed istituti d'arte è stata emessa apposita ordinanza per il conferimento degli incarichi di presidenza, l'interrogante chiede:

1) che per il corrente anno scolastico la predetta ordinanza sia quanto più aderente a quella emanata con circolare ministeriale n. 59 del 29 febbraio 1980 per gli altri istituti;

2) che venga rispettata e valutata l'anzianità di servizio senza limitazione di punteggio;

3) che venga valutata l'idoneità conseguita in concorsi a preside;

4) che la valutazione artistica venga definitivamente abolita in quanto di difficile giudicazione.

(4 - 00972)

(15 aprile 1980)

RISPOSTA. — Com'è noto all'onorevole interrogante, è stato approvato dai due rami del Parlamento il disegno di legge n. 903 riguardante la proroga degli incarichi del personale docente e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche, nonchè degli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie ed artistiche.

Sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge di cui sopra, si sta predisponendo l'ordinanza ministeriale che disciplina gli incarichi di presidenza nelle scuole di cui trattasi.

Per quello che riguarda i punti in cui si articola l'interrogazione si fa osservare:

1) l'emananda ordinanza sarà in linea, nei limiti del possibile, con la analoga del 29 febbraio 1980 riguardante il conferimento degli incarichi negli altri tipi di istituti;

2) l'anzianità di servizio troverà idonea valutazione con l'unica limitazione di punteggio relativa ai servizi prestati in qualifiche o per materie non artistiche o in istituti non di istruzione artistica;

3) non si ritiene di includere tra le possibili valutazioni l'idoneità in concorsi a preside per la specificità del settore interessato e in considerazione che i candidati agli incarichi di presidenza possono essere esclusivamente docenti di istituti d'arte e di licei artistici, settori per i quali non vi sono possibili aspiranti che siano in possesso della cennata idoneità;

4) la valutazione artistica viene mantenuta nel limite di 20 punti in considerazione della particolarità del settore e in linea con una tradizione che non ha obiettive ragioni per essere smentita.

La valutazione relativa verrà effettuata da una commissione di tecnici.

Su tutti i cennati punti si ha il pieno consenso delle organizzazioni sindacali interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

19 giugno 1980